

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRILLI VENEZIA"**

## **ART. 1 (Denominazione e sede)**

1. L'associazione denominata "Grilli Venezia" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
2. L'associazione ha sede nel territorio della Provincia di Venezia.

## **ART. 2 (Statuto)**

1. L'Associazione Grilli Venezia è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in osservanza degli articoli del codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3 (Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione.

## **ART. 4 (Modifica dello statuto)**

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata in prima convocazione con la presenza almeno dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto, o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e con il voto favorevole della maggioranza (50 % + 1) dei soci presenti.

## **ART. 5 (Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 6 (Finalità)**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e i suoi obiettivi sono:
  - perseguimento e della promozione della corretta amministrazione della cosa pubblica nell'interesse della collettività;
  - tutela della libera informazione esercitata anche in proprio attraverso tutti i mezzi leciti;
  - tutela dei diritti civili;
  - tutela dell'ambiente e del territorio;
  - tutela dei beni storici e culturali;
  - formazione;
  - istruzione.

L'associazione potrà anche svolgere le attività connesse e/o accessorie a quelle sopra indicate. Gli obiettivi dell'associazione saranno perseguiti anche attraverso campagne di informazione, attività di sensibilizzazione, e di denuncia, attraverso l'organizzazione, la promozione e la partecipazione ad eventi, conferenze, meeting, attraverso la produzione e la distribuzione di

materiale informativo, cartaceo ed informatico, attraverso la collaborazione con movimenti politici ed altre associazioni.

2. L'associazione Grilli Venezia opera prevalentemente nel territorio del comune di Venezia, nella provincia di Venezia, e nella regione Veneto.

### **ART. 7 (Ammissione)**

1. Possono iscriversi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente nei limiti delle loro possibilità per realizzarle.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dell'organo direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile, su domanda scritta del richiedente.

3. L'ammissione è a tempo indeterminato, ed è espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo, fermo restando il diritto di recesso.

4. Non possono diventare soci coloro che abbiano procedimenti penali in corso o sentenze di condanna per reati penali passati in giudicato in qualunque grado di giudizio, o che incarichi pubblici o privati che possano determinare un conflitto di intenti o di interessi.

### **ART. 8 (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci maggiorenni in regola con l'iscrizione (cioè quei soci maggiorenni che hanno versato la quota associativa annuale) hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

2. I soci in regola con l'iscrizione hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllare l'andamento della gestione e conduzione della medesima come stabilito dalle leggi.

3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4. I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

5. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci o, su delega della stessa, dal Consiglio Direttivo.

6. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

7. I soci possono recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, oppure tacitamente, non versando la quota associativa entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 9 (Esclusione)**

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

2. Il socio che per 12 mesi consecutivi non partecipa attivamente all'associazione può esserne escluso.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente (ed eventualmente un Vicepresidente).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **ART. 11 (L'Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con l'iscrizione, ed è l'organo sovrano. Solo i soci maggiorenni che hanno versato la quota associativa per l'anno in corso possono votare in occasione delle assemblee dei soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente (nel caso si sia provveduto alla elezione di un Vicepresidente).
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio. Il socio delegante può indicare la propria intenzione di voto per iscritto in maniera vincolante per il socio delegato che voterà in sua vece.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza (50 % + 1) dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi salvo eccezioni richieste dalla maggioranza dei soci presenti.
6. Di ogni Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione ai soci.

### **ART. 12 (Convocazione dell'Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente; inoltre si può riunire anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci in regola con l'iscrizione, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione via e-mail e/o pubblicazione sul sito web [www.grillivenezia.org](http://www.grillivenezia.org) oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, o mediante messaggio sms, o mediante comunicazione cartacea, indicando l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti da discutere.

### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in regola con l'iscrizione, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. La presenza è valida anche tramite audio/video conferenza.
2. L'assemblea ordinaria determina le linee generali del programma di attività dell'associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, fissa l'importo della quota di iscrizione annuale (o delega tale decisione al Consiglio Direttivo), approva l'eventuale regolamento interno.

3. Con le stesse modalità l'assemblea ordinaria delibera il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e la durata del loro mandato, entro i limiti previsti dall'art. 15 di questo statuto; inoltre l'assemblea ordinaria può deliberare il decadere del Consiglio Direttivo prima della fine del mandato che era stato conferito dall'Assemblea stessa.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci maggiorenni che hanno versato la quota associativa per l'anno in corso, o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci maggiorenni che hanno versato la quota associativa per l'anno in corso che sono presenti, in proprio o in delega, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione, la sua liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei soci in regola con l'iscrizione. La presenza è valida anche tramite audio/video conferenza.

#### **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile fra 5 (cinque) e 11 (undici) membri eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione per la durata di un periodo variabile compreso fra 3 (tre) mesi e 2 (due) anni, e sono rieleggibili per due volte. Scaduto il secondo mandato essi non saranno nuovamente eleggibili prima del decorso di almeno un mandato. Prima di eleggere i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne decide, di volta in volta, il numero e la durata del mandato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La presenza dei consiglieri è valida anche tramite audio/video conferenza.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

6. La convocazione del Consiglio Direttivo e l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno avviene mediante comunicazione verbale, o telefonica, o via e-mail, o pubblicazione sul sito web [www.grillivenezia.org](http://www.grillivenezia.org), oppure su altro sito concordato dai consiglieri, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, o mediante messaggio sms, o mediante comunicazione cartacea, contenente l'ordine del giorno, anche lo stesso giorno fissato per l'assemblea, purché siano state esperite tutte le possibilità per informare i consiglieri circa la convocazione del Consiglio Direttivo e purché nessun consigliere eccepisca e dimostri di non essere stato avvertito in tempo utile (almeno 24 ore prima dell'ora per il quale è fissato il Consiglio Direttivo).

7. Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dai componenti del Consiglio fra i membri del Consiglio Stesso.

8. Il Consiglio Direttivo può decadere se l'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, a m

### **ART. 16 (Il Presidente)**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, nei limiti di quanto stabilito dal Codice Civile a proposito delle associazioni non riconosciute (artt. 36 e seguenti)
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Consiglio Direttivo può eleggere, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente, tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Il Vicepresidente, se eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 17 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari da parte dei soci che potranno essere sollecitati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- i) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge.

### **ART. 18 (I beni)**

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili, e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

### **ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e destinazione degli stessi)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione ed in osservanza della Legge.

#### **ART. 21 (Rendicontazione)**

1. Le entrate e le uscite dell'associazione sono tenute a cura del Consiglio di Amministrazione, o di un soggetto delegato dal Consiglio stesso e del cui comportamento il Consiglio è responsabile.
2. Le pezze giustificative e i documenti relativi alla rendicontazione sono consultabili dai soci che ne facciano apposita richiesta.
3. Le entrate e le uscite sono anche indicate su di una apposita sezione del sito [www.grillivenezia.org](http://www.grillivenezia.org)

#### **ART. 22 (Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione, o in altro luogo da lui ritenuto adeguato e sotto la sua responsabilità.
3. Ciascun socio ha diritto di consultare le eventuali convenzioni ed ogni altro documento sottoscritto o emesso dall'associazione, sia che abbia effetto esterno verso i terzi, sia che abbia un effetto interno.

#### **ART. 23 (Dipendenti e collaboratori)**

1. L'associazione può assumere dei dipendenti (scelti anche tra i propri soci) e giovare dell'opera di collaboratori autonomi (scelti anche tra i soci).
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti e i collaboratori possono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurarsi contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione dei soci)**

1. I soci dell'associazione possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Nel caso in cui l'associazione affidasse un particolare incarico ad uno dei soci, potrà essere attivata una adeguata copertura assicurativa "ad hoc" ritenuta opportuna in relazione all'incarico affidato sia per garantire l'affidatario, che per garantire l'associazione.

### **ART. 25 (Responsabilità dell'associazione)**

1. L'associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, secondo quanto stabilito dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

### **ART. 26 (Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

### **ART. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei soci maggiorenni che hanno regolarmente versato la quota associative per l'anno in corso (cioè, dei soci "in regola con l'iscrizione").

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti non lucrativi, scelti tra quelli aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

### **ART. 28 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.